

ATTO N. 820/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Presidente Daniele Nicchi

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno


SULLA

Proposta di legge


*“Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
(Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la Storia dell'Umbria
Contemporanea) e alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del
Centro Studi Giuridici e Politici)”*

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 29 marzo 2021

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 31 marzo 2021



COMUNICAZIONE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE	
<p>Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 29 marzo 2021 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'ATTO N. 820 (Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Squarta, Meloni e Fioroni concernente: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea) e alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici)", ed ha espresso all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta riformulato.</p> <p>Ha deciso, inoltre, di incaricare di riferire all'Assemblea legislativa il Presidente Daniele Nicchi e di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno.</p> <p>Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta consiliare.</p>	



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Squarta, Meloni e Fioroni, concernente: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea) e alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici)", depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 22 marzo 2021 e assegnata, in data 23 marzo 2021, per competenza alla I Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 820);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno, dal Presidente Daniele Nicchi (ATTO N. 820 BIS);

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

VISTA la legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria);

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici);


VISTA la legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea);

VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;




con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea) e alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici)", composta di n. 12 articoli nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI SQUARTA, MELONI E FIORONI	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
CAPO I Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea)	CAPO I Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea)
Art. 1 (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6)	Art. 1 (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea), le parole " <i>dotato di propria autonomia statutaria,</i> " sono sostituite dalle seguenti: " <i>dotato di un proprio statuto e di autonomia</i> ".	1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea), le parole: " <i>dotato di propria autonomia statutaria,</i> " sono sostituite dalle seguenti: " <i>dotato di un proprio statuto e di autonomia</i> ".
2. Il comma 2-bis dell'articolo 2 della l.r. 6/1995, è sostituito dal seguente:	2. Il comma 2/bis dell'articolo 2 della l.r. 6/1995, è sostituito dal seguente:
<i>"2-bis. L'istituto trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente dell'Assemblea legislativa invia la relazione al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali."</i>	<i>"2/bis L'Istituto trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente dell'Assemblea legislativa invia la relazione al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali."</i>




Art. 2 (Modificazione all'articolo 2 della l.r. 6/1995)	Art. 2 (Modificazione all'articolo 2 della l.r. 6/1995)
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 6/1995, è sostituito dal seguente:	1. idem
<i>"2. Lo statuto dell'Istituto è adottato, su proposta del Presidente dell'Istituto, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed è approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa. Allo stesso modo si procede per ogni sua modifica."</i>	idem
Art. 3 (Modificazione all'articolo 4 della l.r. 6/1995)	Art. 3 (Modificazione all'articolo 4 della l.r. 6/1995)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/1995 le parole: <i>"l'Assemblea, il Consiglio d'amministrazione"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"l'Assemblea dei soci, il Consiglio scientifico-istituzionale"</i> .	1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/1995, le parole: <i>"l'Assemblea, il Consiglio d'amministrazione"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"l'Assemblea dei soci, il Consiglio scientifico-istituzionale"</i> .
Art. 4 (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 6/1995)	Art. 4 (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 6/1995)
1. La rubrica dell'articolo 5 della l.r. 6/1995, è sostituita dalla seguente: <i>"L'Assemblea dei soci"</i> .	1. La rubrica dell'articolo 5 della l.r. 6/1995, è sostituita dalla seguente: <i>"(L'Assemblea dei soci)"</i> .
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 6/1995, è sostituito dal seguente:	2. idem




<i>“Art. 6 (Il Consiglio scientifico-istituzionale-)</i>	<i>“Art. 6 (Il Consiglio scientifico-istituzionale)</i>
<i>1. Il Consiglio scientifico-istituzionale dell’Istituto è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, scelti tra studiosi di comprovata competenza e professionalità nel campo delle scienze storiche e sociali ed appartenenti al mondo della cultura, dell’Università, della scuola e delle professioni. Il Presidente del Consiglio scientifico-istituzionale è anche Presidente dell’Istituto.</i>	<i>idem</i> <i>idem</i>
<i>2. Su proposta del Presidente dell’Assemblea legislativa, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, l’Assemblea legislativa elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati, il candidato a ricoprire la carica di Presidente ai sensi del comma 1.</i>	<i>idem</i>
<i>3. Dei quattro componenti di cui al comma 1, due sono eletti dall’Assemblea legislativa con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Gli altri due componenti sono eletti dall’Assemblea dei soci e i nominativi sono comunicati al Presidente dell’Assemblea legislativa.</i>	<i>idem</i>
<i>4. Il Consiglio scientifico-istituzionale è costituito con decreto del Presidente dell’Assemblea legislativa pubblicato nel BUR telematico della regione Umbria. Nel decreto è fissata la data della seduta di insediamento.</i>	<i>idem</i>




<p>5. Il Consiglio scientifico-istituzionale dura circa cinque anni e ad esso si applicano le norme che disciplinano le nomine e le designazioni di competenza regionale e la proroga degli organi amministrativi.</p>	<p><i>idem</i></p>
<p>6. Spetta al Consiglio scientifico-istituzionale la proposta dei programmi di attività dell'Istituto per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, avuto riguardo alle compatibilità finanziarie.</p>	<p><i>idem</i></p>
<p>7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, ai componenti del Consiglio scientifico-istituzionale spetta, a carico del bilancio dell'Istituto, un gettone di presenza e gli eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle sole riunioni del Consiglio nella misura di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.”.</p>	<p><i>idem</i></p>
<p>Art. 6 (Modificazione all'articolo 8 della l.r. 6/1995)</p>	<p>Art. 6 (Modificazione all'articolo 8 della l.r. 6/1995)</p>
<p>L'articolo 8 della l.r. 6/1995, è sostituito dal seguente:</p>	<p>1. L'articolo 8 della l.r. 6/1995, è sostituito dal seguente:</p>
<p>“Art. 8 (Presidente e Vicepresidente.)</p>	<p>“Art. 8 (Presidente e Vicepresidente)</p>
<p>1. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale e</p>	<p><i>idem</i></p>




<p><i>sovrintende all'attività dell'Istituto, presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio scientifico-istituzionale e cura l'esecuzione dei deliberati degli organi. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Presidente dell'Istituto ha autonomia gestionale e organizzativa. I provvedimenti relativi alla gestione del bilancio dell'Istituto, in esecuzione delle decisioni del Presidente dell'Istituto stesso, competono al dirigente della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione delle risorse finanziarie della medesima Assemblea. La suddetta struttura supporta, inoltre, il Presidente dell'Istituto nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Istituto.</i></p>	<p><i>idem</i></p>
<p><i>2. Il Vicepresidente dell'Istituto è scelto dal Consiglio scientifico-istituzionale nel proprio seno. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.</i></p>	<p><i>idem</i></p>
<p><i>3. Al Presidente dell'Istituto è corrisposto un compenso mensile lordo, omnicomprensivo, pari al dieci per cento dell'indennità di carica mensile di un Consigliere regionale, a carico del bilancio dell'Istituto.”.</i></p>	<p><i>idem</i></p>




Art. 7 (Modificazione all'articolo 9 della l.r. 6/1995)	Art. 7 (Modificazione all'articolo 9 della l.r. 6/1995)
L'articolo 9 della l.r. 6/1995, è sostituito dal seguente:	1. L'articolo 9 della l.r. 6/1995, è sostituito dal seguente:
<i>“Art. 9 (Collegio dei revisori-)</i>	<i>“Art. 9 (Collegio dei revisori)</i>
<i>1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'Assemblea legislativa con voto limitato ai sensi della l.r. 11/1995, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e (3/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).</i>	<i>1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'Assemblea legislativa con voto limitato ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).</i>
<i>2. Spettano al Collegio dei revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.</i>	<i>idem</i>
<i>3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta.</i>	<i>idem</i>
<i>4. Compete al Presidente del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al venti</i>	




<p><i>per cento del compenso mensile del Presidente dell'Istituto di cui all'articolo 8, comma 3, e agli altri due membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al quindici per cento del compenso mensile sempre del Presidente dell'Istituto. Le indennità di cui al presente comma sono poste a carico del bilancio dell'Istituto."</i></p>	<p><i>idem</i></p>
<p>Art. 8 (Modificazione all'articolo 12 della l.r. 6/1995)</p>	<p>Art. 8 (Modificazione all'articolo 12 della l.r. 6/1995)</p>
<p>1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 6/1995, le parole: "<i>dal Consiglio d'amministrazione</i>" sono sostituite dalle seguenti: "<i>nello statuto</i>".</p>	<p>1. <i>idem</i></p>
<p>CAPO II Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del centro Studi Giuridici e Politici)</p>	<p>CAPO II Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici)</p>
<p>Art. 9 (Modificazione all'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1)</p>	<p>Art. 9 (Modificazione all'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1)</p>
<p>1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici), è aggiunto il seguente:</p>	<p>1. <i>idem</i></p>
<p><i>"2-bis. I provvedimenti relativi alla gestione del bilancio del Centro competono al dirigente</i></p>	<p><i>"2-bis. I provvedimenti relativi alla gestione del bilancio del Centro competono al dirigente</i></p>



<p><i>della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione della risorse finanziarie dell'Assemblea stessa. La stessa struttura supporta gli organi del Centro nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di conto consuntivo di cui ai commi 1 e 2.".</i></p>	<p><i>della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione della risorse finanziarie dell'Assemblea stessa. La suddetta struttura supporta gli organi del Centro nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di conto consuntivo di cui ai commi 1 e 2.".</i></p>
<p>CAPO III Disposizioni comuni e norme di prima applicazione</p>	<p>CAPO III Disposizioni comuni e norme di prima applicazione</p>
<p>Art. 10 (Adeguamento della regolamentazione interna di contabilità)</p>	<p>Art. 10 (Adeguamento della regolamentazione interna di contabilità)</p>
<p>1. L'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea e il Centro Studi Giuridici e Politici modificano i rispettivi regolamenti interni di contabilità al fine di adeguarli alle modifiche apportate dalla presente legge.</p>	<p>1. idem</p>
<p>2. Il Centro Studi Giuridici e Politici provvede ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>2. idem</p>
<p>3. L'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea provvede ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla convocazione dell'Assemblea dei soci di cui all'articolo 11, comma 3.</p>	<p>3. idem</p>



Art. 11 (Norme di prima applicazione per l'Istituto)	Art. 11 (Norme di prima applicazione per l'Istituto)
1. In sede di prima applicazione i procedimenti per la costituzione degli organi dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui all'articolo 4 della l.r. 6/1995, come modificato dalla presente legge, sono avviati entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.	1. idem
2. Fino alla nomina del Presidente dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 6/1995, come modificato dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 settembre 2024 , rimane in carica il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria), anche previa proroga dell'incarico già conferito alla data di entrata in vigore della presente legge.	2. Fino alla nomina del Presidente dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 6/1995, come modificato dalla presente legge, e comunque non oltre il 31 ottobre 2021 , rimane in carica il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria), anche previa proroga dell'incarico già conferito alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Presidente dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, entro 10 giorni dalla sua nomina, convoca l'Assemblea dei soci per deliberare le modifiche statutarie che si rendono necessarie a fronte delle modifiche apportate alla l.r. 6/1995 dalla presente legge e per procedere alla nomina dei componenti del Comitato scientifico-istituzionale di propria competenza.	3. idem
4. Il Collegio dei revisori dei conti	4.



dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea in carica alla data di entrata in vigore della presente legge opera fino alla nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 6/1995, come modificato dalla presente legge.	idem
	Art. 12 (Entrata in vigore)
	1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SEDE

OGGETTO: Emendamenti all'Atto n. 820 "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) e alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici).

- Al comma 2 dell'articolo 11 dell'Atto n. 820, le parole: "non oltre il 30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 ottobre 2021".

Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria.

Si tratta di un emendamento tecnico dovuto alla necessità di assicurare tutto il tempo necessario per consentire lo svolgimento ordinato delle operazioni di rinnovo degli organi dell'ISUC, permettendo così all'attuale Commissario straordinario di rimanere comunque in carica senza dover procedere all'approvazione di una ulteriore norma di legge laddove le operazioni non si concludessero nel termine previsto per la sua scadenza. Pertanto, una tempistica più lunga consentirà sicuramente di esaurire in tempo utile, rispetto alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario, le operazioni di rinnovo degli organi.

Tale disposizione di natura ordinamentale non comporta oneri a carico del Bilancio regionale e comunque atterrebbe alla remunerazione del Commissario straordinario che già trova copertura all'articolo 6, comma 5 della l.r. 1/2020.

- Dopo l'articolo 11 dell'Atto n. 820 è aggiunto il seguente:

"Art. 11-bis

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria.

Anche in questo caso si tratta di un emendamento tecnico che si rende necessario per anticipare i tempi di avvio delle operazioni di rinnovo degli organi dell'ISUC e consentire che le procedure si completino nel termine fissato di durata dell'incarico del Commissario straordinario.

Tale disposizione di natura ordinamentale non comporta oneri a carico del Bilancio regionale

Perugia, 29 marzo 2021

Firma

SILVANA MASONI

PAOLA FIORANI


APPROVATI